



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati

Consultazione pubblica avviata il 24.07.2024

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 23 settembre 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- AFI100
- Assofin
- Edilvi
- Eversheds Sutherland
- Graziano Vanni
- ADVANT-Nctm e ILS Milan
- Master Mind NPL
- Reinvest
- SLC Lawyers
- Studio Retter s.r.l.
- UNIREC

Legenda

Disposizioni	Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza
D.lgs. 116/2024	DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2024, n. 116 recante il Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) /CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
<p>Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza - Vigilanza informativa-segnalazioni alla Banca d'Italia Centrale dei rischi (Parte I, Capitolo 10, Sezione II, par. 1 e 2)</p> <p>Crediti oggetto di cessione prima dell'entrata in vigore delle norme introdotte dal D.Lgs. 116/2024</p>	<p><i>“Si richiede all’autorità di vigilanza di chiarire (i) che i crediti in sofferenza oggetto di acquisto prima dell’entrata in vigore delle nuove norme siano esclusi dall’obbligo di affidamento ad un gestore di crediti, come previsto dalla disciplina di rango primario, ma (ii) che gli stessi possono essere affidati ad un gestore di crediti, senza che ciò comporti l’obbligo di esecuzione delle segnalazioni di vigilanza e della partecipazione alla Centrale Rischi con riguardo a tali crediti.”</i></p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>L’obbligo di segnalazione nella Centrale dei rischi (CR) dei crediti in sofferenza si applica alle posizioni acquistate dagli acquirenti di crediti in sofferenza dopo l’entrata in vigore dell’aggiornamento della Circ. 139/1991 oggetto di questa consultazione. Tale obbligo non riguarda i crediti acquistati prima dell’entrata in vigore della norma indipendentemente dalla data di affidamento degli stessi a un gestore di crediti in sofferenza.</p>
<p>Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza -</p>	<p><i>“Poiché l’attività di acquisto dei crediti in sofferenza è considerata oramai attività non riservata, si osserva che gli acquirenti</i></p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>Proprio al fine di garantire il rispetto degli obblighi segnaletici e la qualità della base dati è previsto che l’obbligo di segnalazione - gravante secondo normativa sull’acquirente di crediti in sofferenza in quanto titolare degli</p>

<p>Vigilanza informativa-segnalazioni alla Banca d'Italia Centrale dei rischi (Parte I, Capitolo 10, Sezione II, par. 1 e 2)</p>	<p><i>potrebbero non essere dotati di strutture organizzative e informatiche tali da adempiere in autonomia a tale adempimento. Pertanto, sembrerebbe più efficiente l'adempimento di tale obbligo in capo ai nuovi gestori di crediti in sofferenza. Al fine di rendere più efficiente la partecipazione alla centrale dei rischi, si invita a valutare l'opportunità di indicare quali destinatari della Circolare 139/1991 i gestori di crediti in sofferenza oltre nell'ipotesi nella quale acquistano crediti in sofferenza in proprio, anche quando gestiscono i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti dei crediti in sofferenza".</i></p>		<p>stessi (cfr. circ. 139/91, cap. I, sez. 1, par. 2) - sia assolto da banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5", come stabilito nel nuovo art. 114.3, comma 7, del Testo Unico Bancario.</p>
--	---	--	--